



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



Il Commissario Straordinario

Determinazione n. 06 del 03/06/2024

OGGETTO: Determina di aggiornamento della documentazione approvata e adottata con la Determina n. 03 del 04/11/2022 e modificata con la Determina n. 15 del 21/12/2022 e la determinazione n. 08 del 20/12/2023 dal Commissario Straordinario di AGEAC.

Il Commissario Straordinario

DETERMINA DI AGGIORNARE

- il Manuale Controlli di Condizionalità;

PREMESSO CHE:

- a) ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- b) il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante *“Riorganizzazione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA e per il riordino dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”*, detta disposizioni in materia di organismi pagatori in agricoltura;
- c) in particolare, l'articolo 5 del suddetto decreto legislativo disciplina gli organismi pagatori regionali, prevedendo, oltre al riconoscimento di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, la possibilità di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, conformemente alla disciplina europea di riferimento, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- d) con legge regionale 21 maggio 2021, n. 3 è stata istituita l’Agenzia Regionale per i Pagamenti in Agricoltura della Campania (AGEAC), quale ente strumentale, dotato di autonomia regolamentare amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale;
- e) con deliberazione di Giunta regionale 28 settembre 2021, n. 413, è stato approvato lo Statuto di AGEAC, che all'art. 4 comma 1 prevede che il Direttore dell’Agenzia sia nominato in seguito a chiamata pubblica, con Decreto del Presidente e previa deliberazione della Giunta Regionale;

- f) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 12 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 2 della Legge

AGEAC - Agenzia Regionale per i Pagamenti in Agricoltura della Campania via Porzio, 4 Centro Direzionale Isola A/6 - NAPOLI



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



regionale n. 3 del 21 maggio 2021, è stata demandata al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un Commissario Straordinario per l'Organismo Pagatore Regionale AGEAC, al fine di assicurare gli adempimenti necessari alla operatività di AGEAC nelle more della nomina del Direttore dell'Agenzia;

- g) con DPGR n. 151 del 18 novembre 2021, il Presidente della Giunta Regionale ha nominato quale Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC il Dott. Mario Di Stefano, funzionario della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al fine dell'espletamento degli adempimenti connessi al riconoscimento dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021;
- h) con DGR n. 238 del 17 maggio 2022 la Giunta Regionale, in considerazione della sopraggiunta scadenza del mandato del Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC ha demandato la proroga del citato incarico al Presidente della Giunta Regionale;
- i) con DPGR N. 79 del 15 giugno 2022, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il Dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- j) con DPGR N. 153 del 07/12/2022, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il Dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- k) con DGR n. 594/2022 la Giunta Regionale, in considerazione della sopraggiunta scadenza del mandato del Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC ha demandato la proroga del citato incarico al Presidente della Giunta Regionale;
- l) con DPGR n. 73 del 19.07.2023 il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il Dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- m) con DPGR n. 12 del 13.02.2024, da ultimo, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il Dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- n) con la determina n. 03 del 04/11/2022, il Commissario Straordinario dell'AGEAC ha approvato la *Documentazione necessaria da allegare all'istanza di richiesta di riconoscimento come organismo pagatore regionale, riferimento decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) n. 6574 del 20/11/2017, nello specifico art.3, recante Riconoscimento degli organismi pagatori* lettere "d", "e", "f", "g", "i", "m", "n";
- o) la Giunta regionale, con il Regolamento regionale del 12/10/2022 n. 10, ha deliberato il *"Regolamento regionale di organizzazione e funzionamento in materia di risorse umane, strumentali e finanziarie, di ordinamento contabile e di procedure di pagamento dell'Agenzia Regionale per i Pagamenti in Agricoltura della Campania (AGEAC)";*



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



- p) con la determina n. 15 del 21/12/2022, il Commissario Straordinario dell'AGEAC ha approvato la *documentazione aggiornata necessaria da allegare all'istanza di richiesta di riconoscimento come organismo pagatore regionale, riferimento decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) n. 6574 del 20/11/2017, nello specifico art.3, recante Riconoscimento degli organismipagatori" lettere "d", "e", "f", "g", "i", "m", "n";*
- q) con la determina n. 08 del 20/12/2023 il Commissario Straordinario dell'AGEAC ha approvato l'aggiornamento della documentazione approvata e adottata con la determina n. 03 del 04/11/2022 e la determina n. 15 del 21/12/2022;
- r) in data 29/12/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 il Decreto MiPAAF del 07/11/2022 recante "*Disposizioni attuative del Regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all'attività di supervisione dell'autorità competente*", che abroga il Decreto del MiPAAF n. 6574 del 20 novembre 2017;
- s) la Legge regionale n. 18 del 29/12/2022;

CONSIDERATO

il Decreto MiPAAF del 07/11/2022, tale Decreto abroga il Decreto del MiPAAF n. 6574 del 20 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 in data 29/12/2022, recante "*Disposizioni attuative del Regolamento (UE)2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all'attività di supervisione dell'autorità competente*", dove all'interno dell'art.3 viene specificata la documentazione da allegare all'istanza di richiesta di riconoscimento come organismo pagatore regionale;

RITENUTO

pertanto, di dover **aggiornare**, in qualità di Commissario Straordinario di AGEAC, la documentazione di seguito riportata all'interno del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) del 07/11/2022, con il riferimento puntuale alla lettera dall'art. 3, recante "*Riconoscimento degli organismi pagatori*" del DM di cui sopra:

- ☒ **lettera "f"** – "il Manuale Controlli di Condizionalità";

VISTI

- a) il Regolamento (UE) n. 2116 /2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



l'uso dell'euro;

- c) il Regolamento (UE) n. 127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatorie altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- d) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- e) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 128/2021 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- f) i succitati documenti necessari a ottemperare l'art. 3 del suddetto Decreto MiPAAF del 07/11/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 in data 29/12/2022, recante *"Disposizioni attuative del Regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all'attività di supervisione dell'autorità competente"*.

RAVISATA la necessità di procedere;

DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa, che formano parte integrante alla presente determinazione:

- 1) **DI AGGIORNARE** i sotto elencati allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, adottati già con determina n.03 del 04/11/2022, determina n.15 del 21/12/2022 e determina n. 08 del 20/12/2023:
 - o "Manuale dei Controlli di Condizionalità";
- 2) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determina e dei documenti allegati di cui sopra, sulla paginaweb <http://agricoltura.regione.campania.it/AGEAC/ageac.html>.

Il Commissario Straordinario
Dott. Mario Di Stefano



Agenzia Regionale per i Pagamenti in Agricoltura della Campania

AGEAC



Manuale dei Controlli di Condizionalità





Adottato con determinazione del Commissario Straordinario n. 3 del 04/11/2022
Aggiornato con determinazione del Commissario Straordinario n. 15 del 21/12/2022
Aggiornato con determinazione del Commissario Straordinario n. 8 del 20/12/2023
Aggiornato con determinazione del Commissario Straordinario n. 6 del 03/06/2024

Indice

Quadro normativo	5
Normativa Europea	5
Normativa Nazionale	9
Normativa Regionale	13
Documentazione istitutiva dell'AGEAC	13
Determine del Commissario straordinario dell'AGEAC:	14
Circolari AGEA – Area coordinamento	14
Glossario e definizioni	14
1. Premessa	21
2. Destinatari del manuale	23
3. Soggetti coinvolti	24
3.1 AGEA Coordinamento	24
3.2 AGEAC	25
3.3 Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria	25
3.4 Aziende agricole	25
4. Norme di condizionalità	26
4.1. Tipi di controllo per la verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità	27
4.2. Specifiche dei controlli per la verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità	28
5. Relazione con la condizionalità 2023-2027	29
6. Condizionalità sociale	30
6.1. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni	31
7. Livelli minimi di campionamento, campione casuale e dirischio	33
8. Definizione degli indici di verifica e della graduazione dellivello di violazione	35
8.1 Allerta tempestiva e azioni correttive	51
8.2 Applicazione ripetuta dell'allerta tempestiva	52
8.3 Rilevazione della nuova inadempienza con correzione della prima	52
8.4 Impegni di ripristino	52
8.5. Inadempienze che causino contestazioni di reati penali	53
9. Procedura di controllo in azienda	54
9.1 Aspetti generali del controllo in azienda	54
9.2 Termini per l'effettuazione del controllo	54



Assessorato Agricoltura

9.3 Personale incaricato del controllo	55
9.4 Costituzione del dossier di controllo	55
9.5 Predisposizione del materiale	55
9.6 Preavviso	56
9.7 Metodologia di controllo	56
9.8 Esecuzione del controllo	56
9.9 Esito del controllo	58
10. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni	59
11. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità	63
12. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP	64

Quadro normativo

Le norme ed i regolamenti che costituiscono la principale base giuridica di riferimento sono di seguito rappresentati.

Normativa Europea

- Regolamento (UE) n. 2021/2115, che abroga il Reg. (UE) n.1305/2013, il quale, fatto salvo il Reg. (UE) 2020/2220, continua ad applicarsi all’attuazione di programmi di sviluppo rurale a norma dello stesso regolamento, fino al 31.12.2025; e che abroga il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, il quale, a sua volta abrogava i Regolamenti (CE) n. 637/2008 e il n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116, che abroga il Reg. (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il quale, a sua volta abrogava i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Regolamento (UE) 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i Regolamenti (UE) 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) 1307/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento sulla protezione dei dati - GDPR);
- Regolamento (UE) 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- Regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie

esotiche invasive;

- Regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) 1857/2006;
- Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE);
- Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (Testo rilevante ai fini del SEE);
- Regolamento (UE) 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) 820/97 del Consiglio;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/130 della Commissione del 18 gennaio 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1317 del 27 luglio 2022; che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) 2003/1082 e (CE) 2006/1505;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/129 della commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/128 del 21 dicembre 2021; per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/2289 del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 (abroga il Regolamento (CE) 2008/889, tuttavia gli allegati di quest'ultimo VII e IX continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023) che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;
- Regolamento Delegato (UE) 2022/1408 della Commissione del 16 giugno 2022; apportante modifiche al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 1308/2013;
- Regolamento Delegato (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- Regolamento Delegato (UE) 2022/474 della commissione del 17 gennaio 2022 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione e l'utilizzo di piantule non biologiche, in conversione e biologiche e di altro materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento Delegato (UE) 2022/127 del 7 dicembre 2021; che integra il regolamento (UE) 2021/2116, per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione

finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- Regolamento Delegato (UE) 2022/126 del 7 dicembre 2021 che stabilisce le norme relative alla percentuale di riferimento per il mantenimento dei prati permanenti (BCAA 1);
- Regolamento Delegato (UE) 640/2014 del 11 marzo 2014 della Commissione che integrava il regolamento (UE) 1306/2013 (abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116) per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e che abrogava i regolamenti (CE) 2009/1122 e (UE) 2011/65. (Abrogato dal Regolamento Delegato (UE) 2022/1172. Tuttavia, esso continua ad applicarsi: a) alle domande di aiuti concernenti i pagamenti diretti presentate prima del 1° gennaio 2023; b) alle domande di pagamento presentate in relazione a misure di sostegno attuate a norma del regolamento (UE) 1305/2013; c) al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative per quanto riguarda le regole di condizionalità);
- Direttiva (UE) 1152/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea;
- Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
- Direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Normativa Nazionale

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii;
- Legge n. 157 del 11 febbraio 1992. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio articolo 1, commi 1 bis, 5 e 5 bis;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. 19 aprile 1999, “*Approvazione del codice di buona pratica agricola*” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Legge n. 150 del 7 giugno 2000, “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

- Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001— T.U. del Pubblico Impiego;
- Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, “*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57*”;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003— Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'amministrazione digitale (CAD);
- Decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005, “*Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari*” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
- Decreto Legislativo. n. 152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto-legge, n. 262 del 3 ottobre 2006: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall’articolo 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”;
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052*”;
- Legge n.46 del 6 aprile 2007 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali*”;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “*Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)*” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modificazioni;
- Decreto del 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;
- Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, “*Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE*”;
- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 “*Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA*”.
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010, - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Decreto Legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 267 del 22 luglio 2011 Comunicazioni

con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

- Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 5 del 9 febbraio 2012: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- Decreto Legislativo n. 33 del 2013, sul Riordino Della Disciplina Riguardante gli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e Diffusione di Informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- Decreto Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante *“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”*;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) prot. n. 3536 del 8 febbraio 2016 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decreto 25 febbraio 2016 recante *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”* (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alla Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- Decreto Legislativo n. 97 del 2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) n. 2588 del 10 marzo 2020: *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2020 (GU Serie Generale n. 113 del 04-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 18);
- Decreto-legge n.77/2021 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* c.d. *“Decreto semplificazioni 2021”*, che all'articolo 51 prevede la proroga del regime d'urgenza in materia di antimafia, dal 31.12.2021 al 30.06.2023, stabilendo quindi che *“nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti,*

agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni", a seguito della verifica antimafia, si possa procedere con l'erogazione in regime d'urgenza, senza l'attesa dei 30 giorni per al cd. pagamento condizionato (o pagamento sotto condizione risolutiva);

- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) n. 362512 del 23 agosto 2022 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 23 Agosto 2022 - Attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) del 7 novembre 2022 contenente *"Disposizioni attuative del regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all'attività di supervisione dell'autorità competente"*;
- Decreto Interministeriale del 11 novembre 2022 *"Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116"*, di recepimento ed attuazione dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2021/2115 istitutivo della condizionalità sociale, e gli articoli 87, 88 e 89 del Regolamento (UE) 2021/2116 sul sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità sociale;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) n. 660087 del 23 dicembre 2022, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) protocollo del 9 marzo 2023 n. 0147385, recante *"Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale"*.
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) del 04 agosto 2023 n. 410739, Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.

Normativa Regionale

- Convenzione tra l'Organismo Pagatore AGEAC (Agenzia Regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania) e la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania sottoscritta in data 16/12/2022.

- DRD n. 33 del 31 gennaio 2023 – approvazione del documento “*Complemento regionale di Sviluppo Rurale (CSR) Regione Campania 2023 -2027*”.

Documentazione istitutiva dell’AGEAC

- Legge Regionale n. 3 del 21 maggio 2021 – istituzione dell’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC), quale ente strumentale, dotato di autonomia regolamentare amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 413 del 28 settembre 2021 – approvazione dello Statuto di AGEAC;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 12 ottobre 2021 – ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021, demando al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un Commissario Straordinario per l’Organismo Pagatore Regionale AGEAC, al fine di assicurare gli adempimenti necessari alla operatività di AGEAC nelle more della nomina del Direttore dell’Agenzia;
- Regolamento regionale del 12/10/2022 n. 10 – “*Regolamento regionale di organizzazione e funzionamento in materia di risorse umane, strumentali e finanziarie, di ordinamento contabile e di procedure di pagamento dell’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)*”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 22 novembre 2022 – approvazione dotazione organica dell’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC);
- Legge regionale n. 18 del 29/12/2022 – l’articolo 64, comma 9 della Legge regionale n. 18 del 29/12/2022 (Legge di stabilità 2023) introduce la modifica alla Legge regionale n. 3 del 21/05/2021 (Legge istitutiva di AGEAC).

Determine del Commissario straordinario dell’AGEAC:

- Determina n. 01 del 23/09/2022 – approvazione dotazione organica AGEAC;
- Determina n. 03 del 04/11/2022 - adozione della documentazione necessaria da allegare all’istanza di riconoscimento come organismo pagatore regionale;
- Determina n. 09 del 09/11/2022 – adozione in via definitiva del “*Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)*”, unitamente alla “*Struttura organizzativa*” e alle “*Declaratorie delle competenze*”;
- Determina n. 15 del 21/12/2022 - aggiornamento della documentazione approvata e adottata con determina n. 03 del 04/11/2022 e determina n. 09 del 09/11/2022 dal Commissario Straordinario di AGEAC.

Circolari AGEA – Area coordinamento

- Circolare AGEA – Area Coordinamento 0064177 del 30 agosto 2023 – Condizionalità rafforzata disciplina e controlli a norma del regolamento (UE) 2021/2115



Assessorato Agricoltura

- Istruzioni Operative AGEA del 16 ottobre 2023 AGEA n. 96 - Campagna 2023 – Sviluppo Rurale. Criteri di controllo e pagamento delle Domande di Pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali presentate ai sensi del Reg. UE 1305/2013 e Misure connesse alle superfici e agli animali relative alle precedenti programmazioni - Campagna 2023.

Glossario e definizioni

Di seguito sono definiti i termini relativi all'applicazione della condizionalità.

Particolare attenzione è posta alla descrizione degli elementi che caratterizzano il sistema di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni.

- **Agricoltore:** ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola;
- **AGEAC:** Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania;
- **Allerta tempestiva:** la notifica di un'inadempienza di importanza minore al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive;
- **Applicabilità:** condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per il beneficiario stesso il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);
- **Attività agricola:** Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/2115, l'attività agricola è riconducibile almeno ad una delle seguenti attività:
 - produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida. Il PSP specifica che è considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
 - mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti. Il PSP specifica al par. 4.1.1.2 le condizioni per il mantenimento della superficie agricola in relazione ai seminativi, alle colture permanenti e ai prati permanenti;
- **Azienda:** l'insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario definito alla lettera i), situate all'interno del territorio italiano;
- **Azione correttiva:** azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa, che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all'infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'inadempienza;
- **BDN (Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica):** Le elaborazioni statistiche sul Patrimonio Zootecnico riguardano i dati registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) in riferimento alle diverse specie animali. La BDN è istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo;
- **Beneficiario:** ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 si intende beneficiario: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o

dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; b) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto; c) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione di cui all'articolo 123 («autorità di gestione») gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione;

- **Condizionalità:** Una serie di impegni derivanti da norme in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale, di benessere degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali;
- **Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO):** L'elenco di tali criteri è compreso nell'Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale “*Disciplina del regime di condizionalità*” in fase di pubblicazione;
- **Durata di una infrazione:** dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- **Erba o altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;
- **Fascicolo aziendale (FA):** Fascicolo aziendale elettronico o cartaceo. Il fascicolo aziendale è la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per il FEAGA e il FEASR, con riferimento al sistema di identificazione dei beneficiari. Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore:
 - Composizione strutturale;
 - Piano di coltivazione;
 - Composizione zootecnica;
 - Composizione dei beni immateriali;
 - Adesioni ad organismi associativi;
 - Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni
- **Fasce tampone:** per quanto attiene all'applicazione della BCAA 4, si hanno le seguenti definizioni:
 - Fascia tampone: porzione di terreno adiacente ai corsi d'acqua, dove vige il divieto di fertilizzazione;
 - Fascia inerbita: fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 3 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti;
 - Sponda: alveo di scorrimento non sommerso;
 - Alveo inciso: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
 - Ciglio di sponda: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che esse dilagino nei terreni circostanti più bassi.

L'ambito di applicazione riguarda tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del Regolamento (UE) 2021/2115;

- **FEAGA:** Fondo Europeo Agricolo di Garanzia
- **FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Il sostegno del FEASR è volto alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo rurale perseguiti attraverso le priorità dell'Unione;
- **Gravità dell'infrazione:** che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- **Impegno di ripristino:** intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza.
- **Inosservanza:** il mancato rispetto di uno o più requisiti relativi alla Condizionalità. I termini: "Infrazione", "Violazione" e "Non conformità" si considerano sinonimi;
- **Intenzionalità:** alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
 - siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39.4 del Regolamento (UE) 640/2014;
 - gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
 - il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei requisiti di condizionalità.
- **Negligenza:** tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza;
- **Norma (BCAA):** L'elenco di tali norme è compreso nell'Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale "Disciplina del regime di condizionalità" in fase di pubblicazione;
- **Organismo di controllo specializzato:** ogni competente autorità nazionale di controllo di cui alle modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o alle direttive cui fanno riferimento i CGO e le BCAA in linea con la normativa vigente;
- **Organismo di Coordinamento (AGEA Coordinamento):** Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2021/2116, è il soggetto responsabile del coordinamento degli Organismi Pagatori. Provvede, tra l'altro alla raccolta ed alla trasmissione delle informazioni da fornire alla Commissione europea, nonché alla fornitura alla Commissione europea della Relazione Annuale sull'Efficacia dell'Attuazione (RAEA);
- **Organismo Pagatore:** Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2021/2116 e che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offra garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti.

Fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, gli organismi pagatori possono delegare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma;

- **PAC:** Politica Agricola Comune;
- **Pagamento ammesso:** contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;
- **Portata dell'infrazione:** determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **Prodotti fitosanitari:** Le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a: i) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi alle piante e ai prodotti vegetali, o a prevenirne l'azione; ii) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti; iii) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni; iv) eliminare le piante indesiderate; v) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento;
- **PSN o PSP 2023-2027:** Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027;
- **PSR 2014-2022:** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022;
- **Registro dei trattamenti:** modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- **Reiterazione (Ripetizione):** di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza;
- **Sanzione:** le sanzioni amministrative si applicano qualora sia stata accertata un'inosservanza e sono calcolate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive. Ai fini del calcolo per l'applicazione delle stesse, si tiene conto della "gravità", "portata", "durata" o "ripetizione", nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata:
 - la "gravità" di un'infrazione dipende in particolare dall'importanza delle conseguenze dell'infrazione stessa, tenuto conto delle finalità del requisito o della norma in questione;
 - la "portata" di una non conformità è determinata tenendo conto, in particolare, se la non conformità ha un impatto di vasta portata o se è limitata all'azienda stessa;
 - la "durata" riguarda il carattere di "permanenza" di un'infrazione e dipende, in particolare, dall'ampiezza temporale dell'effetto o dalla possibilità di porre fine a tale effetto con mezzi ragionevoli;
 - la "ripetizione" dell'inosservanza, ricorre qualora l'inosservanza di uno stesso requisito o di una stessa norma sia stata accertata più di una volta nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza;

- **Settore di condizionalità:** insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare riferito a:
 - Clima e ambiente
 - Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)
 - Acqua
 - Suolo (protezione e qualità);
 - Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità);
 - Salute pubblica e salute delle piante:
 - Sicurezza alimentare;
 - Prodotti fitosanitari;
 - Benessere degli animali;
- **SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** il SIGC è istituito ed è operativo in ogni Stato membro e si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del Regolamento (UE) 2021/2115, e alle misure di cui al capo IV del Regolamento (UE) 228/2013 e al capo IV del Regolamento (UE) 229/2013. Nella misura necessaria, si ricorre al SIGC anche per la gestione e il controllo della condizionalità e degli interventi nel settore vitivinicolo di cui al titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115;
- **Soggetto Attuatore:** struttura dell’Autorità di Gestione Regionale competente per la presa in carico e la gestione delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento;
- **Superficie agricola:** ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/2115, la superficie agricola è determinata in modo tale da includere il seminativo, le colture permanenti e il prato permanente, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie:
 - *Seminativo:* terreno utilizzato per coltivazioni agricole oppure superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell’impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell’articolo 31 o dell’articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 o della norma BCAA 8 indicata nell’allegato III del medesimo regolamento, o degli articoli 22, 23 o 24 del Regolamento (CE) 1257/1999, o dell’articolo 39 del Regolamento (CE) 1698/2005, o dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 1305/2013;
 - *Colture permanenti:* le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
 - *Prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati Prato permanente):* terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda da cinque anni o più, e, laddove previsto nel PSP, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, laddove previsto nel PSP, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

Inoltre, possono essere considerati prato permanente i seguenti tipi di terreno:

- i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto e utilizzati nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
- i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio;
- **Superficie sensibile:** nell'ambito del calcolo del parametro di portata delle infrazioni con implicazioni territoriali (BCAA, alcuni CGO) è la superficie, intesa come "*uso del suolo*", su cui è applicabile la Norma o il Criterio oggetto di infrazione relativa alle particelle catastali facenti parte della consistenza territoriale aziendale.

1. Premessa

Il Regolamento (UE) 2021/2115, alla sezione 2, prevede un sistema di condizionalità ed obbliga gli stati membri a mantenere le superfici agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali. Inoltre, è necessario che siano rispettati anche i criteri di gestione obbligatori. La violazione di tali regole impone una sanzione.

Tale regolamento alla sezione 3, considera anche la condizionalità sociale in virtù della quale viene applicata una sanzione amministrativa per gli agricoltori che non rispettano le condizioni di lavoro.

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (UE) 2021/2116 che ha abrogato il Regolamento (UE) 2013/1306. Nello specifico ai fini della condizionalità, il regolamento (UE) 2021/2116 norma:

- l'ambito di applicazione;
- i beneficiari interessati;
- le regole di condizionalità, elencate nell'allegato II allo stesso regolamento, compresa la "condizionalità sociale";
- le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità, compresa la "condizionalità sociale";
- l'ambito della delega conferita alla Commissione.

Il Regolamento (UE) 2021/2116, ed in particolare nelle disposizioni di cui al titolo IV, capo IV, stabilisce i dettagli sul calcolo e sull'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità.

Come previsto dal Regolamento (UE) 2021/2116, le regole di condizionalità, nel loro complesso, sono applicate agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti ed a tutte le aziende agricole che beneficiano di pagamenti annuali per lo sviluppo rurale ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 (impegni agro-climatico-ambientali, vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici, svantaggi territoriali specifici).

Il sistema di controllo e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica ai beneficiari per l'intera durata dell'anno civile cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.

Al beneficiario che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dal Regolamento (UE) 2021/2115 e dettagliate dal PSP è applicata una sanzione amministrativa. Ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni amministrative si applicano mediante riduzione ad esclusione dell'importo totale dei pagamenti, concessi o da concedere al beneficiario interessato, in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. L'importo delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata tale inosservanza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno della constatazione.

Le riduzioni ed esclusioni sono applicate al beneficiario del sostegno, vincolato dagli obblighi di condizionalità.

L'AGEAC opera in qualità di Organismo Pagatore della Regione Autonoma Campania per i pagamenti diretti e per i premi annuali previsti dal Regolamento (UE) 2013/1305, abrogato dal

Regolamento (UE) 2021/2115 dal 01 gennaio 2023 ma che, fatto salvo il Regolamento (UE) 2020/2220, continua ad applicarsi all'attuazione di programmi di sviluppo rurale a norma dello stesso regolamento, fino al 31 dicembre 2025; pertanto, i controlli di condizionalità svolti dall'OPR AGEAC non verteranno sui pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) 2013/1308, modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e Vendemmia verde).

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che AGEA è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dal Regolamento (UE) 2013/1306, abrogato dal Regolamento (UE) 2021/2116, e dai Regolamenti (UE) 2014/640 e 2014/809, abrogato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1173, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»).

Il sistema integrato, ai sensi dell'articolo 14 del predetto Regolamento (UE) 2022/1173, continua ad applicarsi a quanto segue:

- domande di aiuto per pagamenti diretti presentate prima del 1° gennaio 2023;
- richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno;
- sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità.

L'AGEAC, in qualità di organismo pagatore, con il presente manuale, in linea con la normativa vigente recepisce l'elenco degli impegni applicabili sul territorio regionale relative ai CGO e BCAA.

2. Destinatari del manuale

In conformità a quanto previsto dai Regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116, ai fini della corretta attuazione del PSN PAC, a livello regionale operano le seguenti autorità, funzionalmente indipendenti.

Di seguito si trova una breve descrizione delle autorità in questione.

- **AGEAC:** l'Organismo Pagatore (OP) rappresenta il soggetto responsabile della gestione e del controllo delle spese finanziate dai fondi europei (FEAGA e FEASR) ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, fornendo, per quanto riguarda i pagamenti che esegue e la comunicazione e conservazione delle informazioni, garanzie sufficienti in ordine agli aspetti indicati all'articolo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127. Fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, l'OP può delegare l'esecuzione dei propri compiti.

In particolare, l'AGEAC, sarà responsabile dello svolgimento delle seguenti macro-attività:

- autorizzazione pagamenti;
 - esecuzione dei pagamenti e contabilizzazione dei pagamenti effettuati;
 - rendicontazione delle attività svolte e delle risorse finanziarie utilizzate;
 - esecuzione dei controlli previsti dalla regolamentazione europea.
- **AGEA Coordinamento:** è il soggetto responsabile del Coordinamento degli Organismi pagatori ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2021/2116. Organismo di coordinamento nazionale, competente per alcuni controlli, con particolare riferimento al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), provvede, tra l'altro, alla raccolta e alla trasmissione delle informazioni da fornire alla Commissione europea della relazione annuale sull'efficacia di attuazione (RAEA).
 - **Soggetti Attuatori (SA):** sono le unità organizzative (UOD) individuate tra le Province, responsabili, per gli interventi di sviluppo rurale di competenza, del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dell'aiuto, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'AdGR;

3. Soggetti coinvolti

Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi e a diverso livello nei controlli oggettivi aziendali partecipano, seppure in maniera diversa, alla determinazione degli esiti finali che si concludono con la chiusura del procedimento amministrativo e la conseguente determinazione dell'esito finale del controllo di condizionalità.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1173, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), tra le disposizioni relative ai Controlli di condizionalità, fornisce indicazione sulle Autorità di controllo competenti e sulla selezione del campione di controllo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto Regolamento: *“Il regolamento di esecuzione (UE) 2014/809 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023. Esso continua tuttavia ad applicarsi a quanto segue: a) domande di aiuto per pagamenti diretti presentate prima del 1° gennaio 2023; b) richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) 2013/1305; c) sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità.”*

In particolare, ai sensi del *Regolamento di Esecuzione (UE) 2014/809*, i responsabili dello svolgimento delle verifiche e dei controlli di condizionalità sono gli organismi di controllo specializzati. Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni. In deroga a tale disposizione, l'articolo 67, al paragrafo 2 del Regolamento di Esecuzione 2014/809, prevede che gli Stati membri possono decidere di affidare all'organismo pagatore il controllo e le verifiche relativi a tutti, o a parte dei, criteri, norme, atti o settori di condizionalità, purché lo Stato membro garantisca che l'efficacia del controllo e delle verifiche sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione del controllo e delle verifiche a un organismo di controllo specializzato.

A tal fine, Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli.

Le norme relative ai controlli sono riportate nella Circolare AGEA n. 65343 del 7 agosto 2018 (Allegato n. 22); i relativi interventi regionali sono contenuti nel Decreto dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale n. 1474 del 31 maggio 2018 (Allegati n. 23 e n. 24).

Per la condizionalità 2023 – 2027, le norme relative ai controlli sono riportate nella Circolare AGEA n. 64177 del 30 agosto 2023. Tale circolare disciplina l'applicazione della normativa in materia di Condizionalità “rafforzata”, come definito dal decreto ministeriale relativo alla condizionalità del 9 marzo 2023.

3.1 AGEA Coordinamento

Svolge la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'*art. 13, comma 4 del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99*, e mette in atto le opportune modalità di verifica e garanzia affinché l'efficacia dei controlli effettuati dall'Organismo pagatore sia almeno pari a quella ottenuta dall'esecuzione degli stessi da parte di organismi di controllo specializzati.

Agea, su base di convenzione con l'organismo pagatore AGEAC, svolge le seguenti attività:

- Definizione dei criteri di selezione;
- Selezione del campione di condizionalità CGO/BCAA;
- *(almeno nel primo anno dal riconoscimento)* Esecuzione dei controlli oggettivi da svolgersi.



3.2 AGEAC

È il soggetto responsabile dell'esecuzione dei controlli previsti dal Regolamento (UE) 2021/2116, ed ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1173, che abroga il Regolamento 809/2014 e stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto Regolamento: *“Il regolamento di esecuzione (UE) 2014/809 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023. Esso continua tuttavia ad applicarsi a quanto segue: a) domande di aiuto per pagamenti diretti presentate prima del 1° gennaio 2023; b) richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013; c) sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità.”*

Svolge i controlli in loco di condizionalità su CGO e BCAA, esclusi quelli delegati ai servizi veterinari, attraverso l'Unità organizzativa preposta. I tecnici incaricati dei controlli redigono apposite relazioni e check-list delle verifiche aziendali eseguite e informano i dirigenti regolarmente e tempestivamente dei risultati dei controlli.

3.3 Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

È il soggetto che, in base ad apposita delega, controlla i relativi CGO. Le modalità della delega sono specificate nella Convenzione, approvata con la Determinazione del Commissario Straordinario AGEAC n. 17 del 22/12/2022.

3.4 Aziende agricole

Sono i soggetti sottoposti al controllo in quanto beneficiari di pagamenti e che devono rispettare le regole di condizionalità come previsto dall'art. 12 del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

4. Norme di condizionalità

Le norme di condizionalità sono definite dall'articolo 12 del Regolamento (UE) 2021/2115, da ultimo, per quanto concerne la normativa Nazionale, sono state recepite e definite dal Decreto MASAF del 9 marzo 2023 n. 0147385, recante "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*".

Viene previsto il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità rafforzata, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, riportati nell'Allegato III del succitato regolamento, relativamente ai seguenti settori specifici:

- il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;
- la salute pubblica e delle piante;
- il benessere degli animali.

Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento del sostegno a valere sugli Interventi a superficie e a capo.

L'elenco dei CGO e delle BCAA è contenuto nell'Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115. A livello nazionale, le regole di condizionalità sono disciplinate dall'apposito Decreto Ministeriale n. 0147385 del 09/03/2023.

Le norme di condizionalità sono suddivise in "zone", le quali sono composte da diversi "temi principali":

- Clima e ambiente:
 - Tema Sicurezza alimentare Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento);
 - Acqua;
 - Suolo (protezione e qualità);
 - Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità).
- Salute pubblica e salute delle piante:
 - Sicurezza alimentare;
 - Prodotti fitosanitari.
- Benessere degli animali:
 - Benessere degli animali.

In riferimento alle BCAA 7 e BCAA 8, in linea con quanto riportato all'interno del "*Quadro normativo*", si pone l'accento sulle deroghe previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 e dal Decreto Ministeriale n. 362512 del 23 agosto 2022. Tali deroghe definiscono che per l'annata 2023, i requisiti della BCAA 7 e il primo requisito della BCAA 8 sono totalmente soddisfatti, permettendo agli agricoltori libertà nelle coltivazioni.

Per l'anno di domanda 2023, in Italia, non viene applicata:

- la BCAA 7 "*Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse*";
- il primo requisito della norma BCAA 8 "*Percentuale minima del 4% della superficie*

agricola destinata a superfici o elementi non produttivi”.

Questa deroga, tuttavia, non si applica ai beneficiari che nella campagna 2023 aderiscono ai regimi ecologici e agli impegni agro-climatico-ambientali nell'anno di domanda 2023, per i quali le condizioni di base per quanto riguarda la BCAA 7 e il primo requisito della BCAA 8 non sono modificate dalle decisioni assunte ai sensi del Decreto Ministeriale n. 362512 del 23 agosto 2022.

Infine, a livello regionale, sarà recepita la normativa nazionale e definita la normativa regionale rilevante rispetto ai CGO e alle BCAA previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115 e dal Decreto Ministeriale in materia, precisando gli eventuali impegni specifici previsti dalla stessa.

AGEA, attraverso il SIGC, mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda.

Le Istruzioni Operative AGEA del 16 ottobre 2023 AGEA n. 96 prevedono che, in conformità all'art. 6, comma 2 del DM 147385 del 9 marzo 2023, per i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, di cui all'articolo 4 del citato DM. Qualora il beneficiario risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, si procede altresì alla verifica dell'adempimento alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni, ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013. Inoltre, il beneficiario che presenti un allevamento, indipendentemente dall'esito del controllo di condizionalità rafforzata, sarà tenuto comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità non più presenti nella condizionalità rafforzata.

4.1. Tipi di controllo per la verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità

Ai sensi dell'Articolo 25 del Decreto Ministeriale del 04 agosto 2023 n. 410739, il sistema di controllo della condizionalità si articola nei seguenti principali elementi che concorrono a garantire la verifica della conformità sull'insieme dei requisiti e delle norme:

- a) sistema di monitoraggio satellitare (Area Monitoring System), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali;
- b) sistema di controllo a campione per telerilevamento, per la restante parte dei requisiti territoriali per i quali l'AMS non è applicabile;
- c) sistema di controllo in loco presso le superfici condotte dall'azienda soggetta al rispetto dei requisiti e delle norme di condizionalità;
- d) sistema di controllo integrato presso i centri aziendali, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatorie relativi ai requisiti di natura agricola e ambientale;
- e) sistema di controllo presso gli allevamenti, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatorie relativi ai requisiti di natura sanitaria veterinaria e del benessere animale;
- f) sistema di controllo tramite l'applicazione dei "Piani di monitoraggio", per quanto attiene gli obblighi di condizionalità riferiti alla Direttiva 96/22/CE – sostanze ormonali, ai sensi dell'articolo 83, comma 6, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/2116.

A seconda dei sistemi di controllo utilizzati per l'effettuazione delle verifiche è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:

- utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove

applicabili;

- utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'Organismo Pagatore, che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti.

Gli Organismi pagatori aggregano nelle proprie banche dati, previa verifica degli esiti comunicati dai diversi soggetti coinvolti, tutti i risultati dei controlli eseguiti, calcolano l'entità delle eventuali infrazioni riscontrate in relazione ai parametri di condizionalità ed applicano le conseguenti riduzioni ed esclusioni agli aiuti assoggettati alla condizionalità.

4.2. Specifiche dei controlli per la verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità

Ai sensi dell'Articolo 25 bis del Decreto Ministeriale del 04 agosto 2023 n. 410739, la normativa relativa all'applicazione della diffida nel caso in cui l'esito del controllo accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, si fa riferimento alla Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" [1] o a altre normative nazionali o regionali di settore. I casi in cui tale normativa sia applicabile nell'ambito della condizionalità rafforzata e le relative indicazioni operative di dettaglio sono riportate nella circolare AGEA di Coordinamento.

In linea con il Piano Strategico Nazionale PAC del 16/11/2022, par. 7.4.2.1, nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione degli animali o dell'allevamento condiviso, l'esito del controllo e la eventuale sanzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Nei casi di aziende che conducono terreni oggetto di un contratto di compartecipazione o asservimento ed entrambe siano titolari di domande di aiuto/pagamento e l'esito del controllo comporti rilevazione di non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione del terreno oggetto di compartecipazione o asservimento, tale esito si applica sia ai pagamenti del concedente che a quelli del partecipante o utilizzatore.

5. Relazione con la condizionalità 2023-2027

In relazione alla tematica della condizionalità per la Programmazione 2023-2027, il MASAF ha pubblicato il nuovo DM n. 0147385 del 09/03/2023, di seguito i punti principali dello stesso.

1. Il presente decreto:
 - a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
 - b) definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Gli obblighi di cui al precedente comma, lettera a), si applicano:
 - ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115;
 - ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
3. Gli obblighi di cui al punto 1b) si applicano:
 - ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera b) e dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115;
 - ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'articolo 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027;

I suddetti beneficiari devono rispettare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati.

Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027 nella versione correntemente approvata dalla Commissione Europea, integrata, se del caso, a livello di disposizione attuative regionali o provinciali.

4. Gli obblighi di cui al punto 1 non si applicano:
 - ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27;
 - ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura.

6. Condizionalità sociale

Come illustrato nei paragrafi precedenti, la condizionalità rappresenta l'insieme delle norme e delle regole che le aziende agricole devono rispettare per poter accedere al regime del pagamento unico che include la maggior parte degli aiuti diretti previsti nell'ambito della PAC. Gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti, pertanto, sono soggetti al rispetto di specifici atti legislativi in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali che si applicano direttamente a livello dell'azienda.

L'articolo 14 del Regolamento (UE) 2021/2115 prevede che a partire dal 2023 i beneficiari siano tenuti al rispetto della suddetta *“Condizionalità sociale”* che prevede il rispetto dei requisiti relativi agli obblighi in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, derivanti dall'attuazione delle Direttive 2019/1152/UE, 89/391/CEE e 2009/104/CE, così come riportato nell'allegato IV del Regolamento (UE) 2021/2115.

La condizionalità sociale si applica ai beneficiari dei pagamenti diretti, ai sensi del Capo II del Regolamento (UE) 2021/2115, o dei pagamenti annuali di cui agli artt. 70, 71 e 72 dello stesso regolamento.

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2021/2115, qualora risulti che il beneficiario abbia violato i suddetti obblighi, verranno applicate sanzioni amministrative secondo quanto previsto dall'articolo 88 del Regolamento (UE) 2021/2116. In particolare, il sistema sanzionatorio, terrà conto dei principi stabiliti all'articolo 85 del Regolamento (UE) 2021/2116. Le percentuali applicabili di riduzione dei pagamenti saranno modulate sulla base della gravità delle norme violate, considerando gli articoli coinvolti delle singole direttive; della durata o ripetizione dell'infrazione; dell'intenzionalità dell'inosservanza; tenendo conto anche del principio di ottemperanza. Le riduzioni dei pagamenti saranno applicate non appena gli Organismi pagatori riceveranno comunicazione che per i soggetti coinvolti sia stata accertata una violazione in via definitiva.

A livello nazionale la disciplina è normata dal Decreto Interministeriale del 11 novembre 2022 *“Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”*.

Per l'attuazione del meccanismo di riduzione saranno utilizzate le pertinenti informazioni fornite ad AGEA-Coordinamento dalle Autorità nazionali competenti in relazione alle violazioni rilevate nel corso degli accertamenti che le stesse Autorità, quali responsabili dell'applicazione della legislazione in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro, svolgono nell'ambito delle ordinarie attività di verifica e controllo attuate in ragione delle proprie competenze istituzionali.

L'articolo 3 del sopra citato Decreto Ministeriale, indica le Autorità nazionali responsabili coinvolte, individuate in relazione all'attuazione delle Direttive prima citate:

- Ispettorato nazionale del lavoro con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alle direttive 2019/1152/UE, 89/391/CE e 2009/104/CE;
- Corpo dei Vigili del fuoco con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alla direttiva 89/391/CE;
- Ministero della salute e Regioni (Aziende sanitarie locali), con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alle direttive 89/391/CE e 2009/104/CE.

AGEA-Coordinamento stipulerà apposite convenzioni con le suddette Amministrazioni e provvederà a trasmettere le informazioni ottenute all'AGEAC.

Al fine di garantire la chiara separazione delle responsabilità tra le Autorità competenti in materia di lavoro e gli Organismi Pagatori, la convenzione verterà esclusivamente sulle modalità e sulle scadenze

previste per la fornitura di dati informatizzati riguardanti l'identificazione dei soggetti, nonché l'articolo della norma violata, la ripetizione o l'intenzionalità delle violazioni, nonché il ravvedimento dell'agricoltore.

Per quanto riguarda il contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura in Italia operano anche:

- il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, che prevede lo sviluppo di una strategia nazionale di contrasto al caporalato ed allo sfruttamento lavorativo in agricoltura;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui “*Missione 5 Inclusione e Coesione*” prevede azioni per facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, attraverso la formazione, il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e favorire l'inclusione sociale;
- la Programmazione integrata pluriennale in tema di lavoro, col quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevede le strategie di intervento nella programmazione 2021-2027.

Le riduzioni dei pagamenti saranno applicate non appena gli Organismi pagatori riceveranno comunicazione che per i soggetti coinvolti sia stata accertata una violazione in via definitiva.

Infine, in aggiunta a quanto detto sopra, l'allegato IV del Regolamento (UE) 2021/2115 richiama:

- nell'ambito delle norme sull'occupazione, le disposizioni sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili recate dalla Direttiva 2019/1152 (agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13);
- nell'ambito delle norme sulla salute e sicurezza, le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori recate dalla Direttiva 89/391/CEE (articoli da 5 a 12) e i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro recati dalla Direttiva 2009/104/CE (articoli da 3 a 9).

6.1. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (UE) 2021/2116, si dispone il trattenimento del 25% degli importi risultanti dalle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116.

Gestione delle riduzioni del rapporto annuale rispetto a quello di riferimento

Superamento della soglia di allerta (3,5%)

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 3,5% e il 5%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

1. Il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
2. Il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al “*registro prioritario*”, vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione nel corso dei precedenti cinque anni.

Al termine della campagna, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

- a) Il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 3,5%);
- b) Il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 3,5%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale, le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel “*registro ordinario*”, per una superficie complessiva

sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di ripristino impartito è considerato un'infrazione di condizionalità per la presente Norma.

Superamento della soglia massima (5%)

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione della soglia di allerta, si abbia il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento oltre il 5%), viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. L'obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

Titolarità dell'obbligo di ripristino

Qualsiasi obbligo di ripristino è associato all'appezzamento e in caso di passaggio di conduzione passa al successore.

7. Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio

I paragrafi seguenti fanno riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2014/809 che è tuttora vigente, limitatamente al *sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità*

In relazione al campione minimo ed alle modalità di selezione, ai sensi dell'articolo 83 comma 6 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/2016 gli Stati membri definiscono la percentuale di campionamento provvedendo che *“il campione copra almeno l'1%”* dei beneficiari.

In applicazione dell'accordo di Cooperazione siglato tra il MiPAAF, il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome ed AGEA ed eventuali sue successive modifiche ed aggiornamenti, per quanto riguarda il campione relativo ai controlli per la sanità pubblica e salute degli animali ed al benessere animale, questo sarà selezionato dalla Direzione sanitaria regionale secondo le modalità previste dalla convenzione che sarà stipulata tra il Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria e l'OPR AGEAC.

La percentuale minima del campione selezionato per questi impegni è raggiunta di norma a livello di ciascun Criterio o gruppo di Criteri.

Sempre ai sensi dell'articolo 83 comma 6 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/2016, i campioni conterranno una quota selezionata in modo casuale. La percentuale di quota casuale potrà rimanere quella indicata nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2014/809 che va dal 20 al 25% del numero minimo di beneficiari da sottoporre ai controlli. Nel caso in cui il campione selezionato superi tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25%.

Relativamente ai controlli delegati ai Servizi veterinari regionali, come previsti dal Protocollo d'Intesa in via di stipula tra il MASAF, il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome ed AGEA, il campione relativo ai controlli per la sanità pubblica e salute degli animali (CGO5, CGO6) ed al benessere animale (CGO 9, CGO 10, CGO11) è selezionato dalle Direzioni sanitarie regionali secondo le modalità previste dalle Convenzioni stipulate tra le Direzioni regionali delle singole regioni e gli Organismi Pagatori competenti territorialmente.

In conformità con quanto stabilito dalla normativa unionale, la percentuale minima da raggiungere ai fini dei controlli della condizionalità rafforzata, delegati ai Servizi veterinari regionali, è pari all'1% dei beneficiari soggetti alla condizionalità per i CGO:

- CGO 5 (sicurezza alimentare – parte veterinaria),
- CGO 6 (sostanze ormonali),
- CGO 9 (benessere dei vitelli),
- CGO 10 (benessere dei suini),
- CGO 11 (benessere degli animali in allevamento).

Per quanto riguarda il CGO 6 (sostanze ormonali), ai sensi dell'art. 83 del regolamento (UE) n. 2021/2116, punto e) del paragrafo 6, per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità in relazione alla direttiva 96/22/CE del Consiglio, considerano l'applicazione di un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio atta a soddisfare il requisito della percentuale minima dell'1%.

Dato che i controlli relativi all'applicazione del Piano di monitoraggio sono molto numerosi e che sono selezionati integralmente con criteri di rischio, essi non sono considerati per la valutazione dell'incidenza delle infrazioni sul campione casuale rispetto a quella sul campione di rischio.

Il decreto ministeriale n. 0410739 relativo ai controlli sugli interventi soggetti al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), prevede una serie di disposizioni in merito alle percentuali di campionamento per la verifica degli impegni della condizionalità. Ai sensi dell'art 11 i controlli amministrativi informatici vengono eseguiti su tutte le domande presentate dai beneficiari e consentono la rilevazione delle inadempienze a livello automatizzato grazie agli strumenti informatici. Nel caso in cui ci sia la presenza di doppi finanziamenti, dovuti alla sovrapposizione degli impegni, vengono applicate dall'organismo pagatore le riduzioni dei pagamenti.

L'articolo 22 definisce il campione rappresentativo per le verifiche in loco, in modo particolare viene selezionato nella misura minima del 3 per cento per superficie di territorio, del quale ricadono almeno il 3 per cento delle domande di aiuto.

Per gli interventi in ambito SIGC, l'art 24 definisce la percentuale del campione pari almeno al 3 per cento di tutti i beneficiari che presentano domande di aiuto SIGC e almeno il 3 per cento di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto SIGC.

8. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione

A livello nazionale il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, prevede introduzione di un meccanismo sanzionatorio per la violazione delle regole stabilite nel piano strategico PAC.

Nel caso in cui siano riscontrate delle violazioni alle regole di condizionalità, vengono applicate delle riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti.

Il decreto ministeriale n. 0410739 del 04 agosto 2023, prevede le disposizioni relative ai controlli di ammissibilità e condizionalità soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

La Circolare AGEA – Area Coordinamento 0064177 del 30 agosto 2023, disciplina quanto sopra indicato. Tale circolare deve essere recepita dagli organismi pagatori con propri provvedimenti, in cui saranno specificati gli impegni applicabili a livello territoriale. Inoltre, definisce che i beneficiari degli aiuti devono rispettare le regole inerenti la condizionalità rafforzata.

I criteri, le norme e i relativi Settori di Condizionalità sono disciplinati ai sensi del Decreto MASAF del 9 marzo 2023 n. 0147385, recante "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*", che di seguito si riportano:

- la base giuridica nazionale di recepimento del Criterio o Norma;
- le condizioni di applicazione di Criteri e Requisiti, che si intendono sempre riferite ai beneficiari assoggettati alla condizionalità, ai sensi dell'articolo 1 del DM 1867, commi 2 e 3;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile al Criterio o Norma medesimi;
- le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti;
- il valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione, compresi eventuali casi particolari.

Per quanto attiene a quest'ultimo punto, come regola generale e nei casi in cui non sia diversamente specificato, in caso di non conformità la riduzione è pari al 3%, come previsto dall'articolo 85 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2116.

Sono anche indicate:

- le condizioni per le quali si prefigurano le inadempienze di importanza minore, per le quali si attiva il sistema di allerta tempestiva e sono previste le azioni correttive, ai sensi del Regolamento (UE) 2014/640 della Commissione dell'11 marzo 2014 (come previsto dall'articolo 99 del Regolamento (UE) 2013/1306 in riferimento alla programmazione precedente);
- le azioni correttive e gli impegni di ripristino, che l'agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti delle infrazioni commesse, ove possibile;
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata.

Per quanto attiene alle BCAA:

- l'ambito di applicazione dei requisiti è indicato per ogni singola Norma;
- la superficie utilizzata come base per i calcoli del parametro di portata delle inadempienze è la SAU aziendale.

Per quanto attiene al calcolo della portata per i Criteri e le Norme con impegni di tipo territoriale, le infrazioni rilevate devono essere rapportate alle parcelle agricole (o delle particelle catastali) interessate, vale a dire che se l'infrazione interessa una porzione di una o più particelle catastali, ai fini del calcolo della superficie oggetto di infrazione sarà l'intera superficie "sensibile" delle particelle interessate.

Si ricorda che, come stabilito dal Regolamento (UE) 2022/1173, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), nel caso in cui un impegno sia comune ad un Criterio e ad una Norma, un'inadempienza a questo impegno è considerata una sola volta ed al fine del calcolo della corrispondente riduzione è considerata all'interno del settore di condizionalità del Criterio.

Ai sensi della circolare AGEA del 30 agosto 2023 n.0064177 e ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115, vengono disposti e organizzati i requisiti relativi alla gestione obbligatoria (CGO) e alle norme per il mantenimento del terreno in condizioni ottimali dal punto di vista agronomico ed ambientale (BCAA). Tali disposizioni sono delineate all'interno di specifici "settori di condizionalità", quali "clima e ambiente", "salute pubblica e salute delle piante" e "benessere degli animali". Questi settori, a loro volta, sono suddivisi in categorie più specifiche, chiamate "temi principali", che dettagliano ulteriormente gli obblighi e le direttive pertinenti.

ZONA (SETTORE) 1 – CLIMA E AMBIENTE

I Tema principale - Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

BCAA1- Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.

Impegni:

- 1) il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 5 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018;
- 2) se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Violazioni:

- l'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione;
- nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (-5%), le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;
- l'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa.

Elementi di verifica:

A) Calcolo dei tassi:

1. Calcolo del rapporto di riferimento PP/SAT 2018
2. Calcolo del rapporto annuale PP/SAT – anno 2023

3. Decremento delle superfici a PP 2023 rispetto alle superfici a PP 2028 entro lo 0,5 %

B) Interventi da attuare in caso di superamento delle soglie prestabilite

C) Determinazione dell'infrazione: in funzione della portata gravità e durata ed impegni di ripristino

BCAA2- Protezione di zone umide e torbiere

Impegni:

divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

Elementi di verifica:

- divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere;
- divieto di eseguire lavorazioni profonde almeno 40 cm con attrezzi o macchine che distruggano il cotico erboso o rivoltino la zolla.

Determinazione dell'infrazione:

Si genera infrazione alla presente norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità:

- conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere;
- presenza di lavorazioni profonde (ad es. arature profonde più di 40 cm).

BCAA 3 - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Impegni:

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Elementi di verifica:

- divieto di bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso;
- rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione:

Si genera infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- presenza di bruciature stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso;
- mancato rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Il Tema principale - Acqua

CGO 1- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Impegni:

- A) per assicurare un livello minimo di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa

vigente;

- B) per proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009.

Elementi di verifica:

L'impegno A risulta rispettato quando il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso o qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

L'impegno B risulta rispettato quando il beneficiario dimostri la disponibilità del quaderno di campagna o in alternativa la comunicazione fatta da un centro di consulenza (piano di fertilizzazione).

Determinazione dell'infrazione:

Per l'impegno A:

- assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
- documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.

Per l'impegno B:

- assenza del quaderno di campagna o della comunicazione del centro di consulenza (piano di fertilizzazione);
- mancato aggiornamento del quaderno di campagna o del piano di fertilizzazione o assenza di parte delle informazioni minime sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato.

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, devono ottemperare ai seguenti obblighi:

Impegni:

- 1) obblighi amministrativi;
- 2) obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- 3) obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- 4) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Elementi di verifica:

1) Obblighi amministrativi:

- presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa;
- predisposizione del piano di utilizzazione agronomica degli effluenti in forma semplificata o completa e quando previsto il rilascio di autorizzazione integrata ambientale;
- predisposizione del registro delle operazioni di fertilizzazione azotata per le aziende con obbligo di tenuta del registro.

2) Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti:

- rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio per le

diverse tipologie di effluenti;

- stato di funzionalità dell'impianto.

3) Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti:

- rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN;
- rispetto dei massimali di apporto totale di azoto per le singole colture previsti dalle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

4) Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti:

- rispetto dei divieti spaziali;
- rispetto dei divieti temporali o delle restrizioni riferite alle colture interessate;
- corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul territorio.

Determinazione dell'infrazione: si genera infrazione al presente decreto quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all'azienda.

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Impegni:

- 1) divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari a 5 metri;
- 2) la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Elementi di verifica:

Per l'impegno 1: Rispetto del divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari nella porzione di terreno corrispondente alla "fascia di rispetto"; e rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici (ove applicabile) sulla porzione di terreno corrispondente alla "fascia di rispetto".

Per l'impegno 2: Presenza e ampiezza delle fasce inerbite lungo i corpi idrici, in corrispondenza dei terreni dell'azienda, presenza di eventuali condizioni di deroga all'obbligo di costituire e mantenere la fascia inerbita.

Determinazione dell'infrazione:

Si genera infrazione nel momento in cui si noti:

- presenza di segni di fertilizzazione sulla fascia di rispetto;
- presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla fascia di rispetto;
- assenza della fascia inerbita nei casi previsti;
- fascia inerbita con segni di lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga (ad es. di larghezza insufficiente), o una combinazione di questi elementi;
- presenza di segni di distribuzione di prodotti fitosanitari sulla "fascia di rispetto".

III Tema principale - Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Impegni:

- a) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. Es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Elementi di verifica:

In relazione all'impegno a):

esecuzione dei solchi acquai temporanei e/o delle fasce inerbite in terreni declivi a seminativo al fine di contenere o eliminare i fenomeni erosivi (per i seminativi) e divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per i seminativi);

In relazione all'impegno b):

rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole).

Determinazione dell'infrazione:

si genera infrazione nelle superfici a seminativo per l'assenza di solchi acquai temporanei o di fasce inerbite su terreni declivi (pendenza media superiore al 10%, presenza di livellamenti

e per tutte le superfici quando si riscontra il mancato rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo di vietato indicato (per tutte le superfici agricole).

BCAA6- Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Impegni:

- 1) mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
- 2) lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Elementi di verifica:

presenza della copertura vegetale minima del suolo nel periodo previsto o in alternativa mantenere in campo i residui della coltura precedente.

Determinazione dell'infrazione:

si genera infrazione nel caso in cui sia verificata l'assenza della copertura del suolo o l'assenza dei residui della coltura precedente per la durata minima nel periodo stabilito.

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Impegni:

- 1) Sui terreni a seminativo su cui si applica la Norma è obbligatorio assicurare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella.
- 2) Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.
- 3) Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la

monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro, in quanto di medesimo genere botanico.

- 4) Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che assicurino una permanenza in campo minima della coltura secondaria di almeno 90 giorni.

L'impegno della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

Sono esenti le aziende:

- 1) con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- 2) i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- 3) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- 4) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- 5) relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

Elementi di verifica:

Deve essere valutato l'effettivo cambio di coltura almeno una volta in un anno a livello di parcella. Per quanto concerne le colture secondarie, tali devono essere portate a completamento del ciclo produttivo, con una permanenza in campo di almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

oppure in alternativa

- cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali.

Determinazione dell'infrazione:

Si genera infrazione nel caso in cui sia verificata l'assenza di un cambio di coltura, almeno una volta all'anno, o in alternativa l'assenza di coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Per le sole parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- assenza di cambio di coltura per tre anni consecutivi senza che sia garantita almeno una delle seguenti condizioni:
 - o che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura

principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

oppure in alternativa

- o cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

CGO3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Impegni:

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 8, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

Elementi di verifica:

All'interno delle zone di protezione speciale:

- 1) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
- 2) divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
- 3) presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
- 4) attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
- 5) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- 6) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Su tutti i terreni ricadenti o meno nelle ZPS; sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA8.

Determinazione dell'infrazione:

Si genera violazione al presente CGO nel caso in cui sia stata individuata un'infrazione per almeno uno degli impegni elencati o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più elementi caratteristici del paesaggio senza autorizzazione.

CGO4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Impegni:

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000.

Elementi di verifica:

Nei terreni compresi nei SIC/ZSC:

- divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
- divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
- presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
- attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Determinazione dell'infrazione:

L'infrazione al presente CGO, si genera quando sia stata verificata l'infrazione per almeno uno degli impegni sopraelencati

BCAA 8

- A) Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi;
- B) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
- C) Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Impegni:

- A) La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, come definita nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).
- B) L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).
- C) Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al già menzionato periodo.

L'impegno A della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

Elementi di verifica:

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno A: Il rispetto della quota minima di superficie a seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi;

Impegno B: Il mantenimento degli ECP presenti sui terreni aziendali;

Impegno C: Il rispetto del divieto di potatura di siepi e alberi in filare nel periodo tra il 15 marzo e il 15 agosto.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha infrazione alla presente Norma quando sia stata individuata un'infrazione agli impegni sopraelencati.

Per l'impegno A:

- aver destinato meno del 4% della superficie a seminativo a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti quali gli stagni, i boschetti, le fasce alberate e gli alberi isolati, le siepi e i filari, i muretti a secco, i terrazzamenti, le sistemazioni idraulico -agricole caratteristiche, i fossati o canali artificiali, i margini dei campi, gli alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali);

Per l'impegno B:

- l'eliminazione di uno o più elementi caratteristici del paesaggio presenti sui terreni aziendali, quali: stagni, boschetti, fasce alberate e gli alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agricole caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi;
- l'eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per l'impegno C:

- divieto di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui all'impegno B) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000

Impegni:

All'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, la norma prevede:

- a) il divieto di conversione ad altri usi della superficie a prato permanente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;
- b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o comprometta la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Elementi di verifica:

Al fine del controllo del rispetto degli impegni previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- il rispetto, da parte del beneficiario, del divieto di conversione ad altri usi di parte o tutte le superfici a PP senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento;
- il rispetto, da parte del beneficiario, del divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni elencati sopra.

ZONA (SETTORE) 2 – SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

I Tema principale - Sicurezza alimentare

CGO5 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Impegni:

I beneficiari devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- 1) produzioni animali;
- 2) produzioni vegetali;
- 3) produzione di latte;
- 4) produzione di uova;
- 5) produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Elementi di verifica: a seconda del settore di cui fa parte l'azienda, saranno verificati una serie di requisiti che l'azienda è tenuta a rispettare.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per gli impegni previsti da tale criterio.

CGO6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Impegni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati.
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Elementi di verifica:

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha violazione del presente Criterio quando siano stati riscontrati da parte degli enti specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti.

Il Tema principale - Prodotti fitosanitari

CGO7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) articolo 55, prima e seconda frase

Impegni:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna). Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; disponibilità delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti.

Elementi di verifica:

- 1) disponibilità e conformità del registro dei trattamenti (quaderno di campagna). Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- 2) nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere messa a disposizione e conservata per tre anni la scheda trattamento contoterzista o, in alternativa, il contoterzista registra e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dei trattamenti dell'azienda (vedi punto precedente);
- 3) aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) da parte del beneficiario, ovvero registrazione e controfirma del registro da parte del contoterzista o completa compilazione delle schede dei trattamenti;
- 4) uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;
- 5) rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto impiegato;
- 6) presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per l'utilizzazione di ogni prodotto impiegato;
- 7) disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, delle fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha violazione al presente criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

CGO8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

Impegni:

- a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo

- b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN;
- c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN;
- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi

Elementi di verifica:

per l'impegno a): Disponibilità e validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale

per l'impegno b): Verifica dell'esecuzione del controllo funzionale periodico e verifica del rispetto dell'intervallo tra i controlli

per l'impegno c): Verifica della regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali e registrazione su apposita scheda o sul registro della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione al presente criterio quando non venga rispettato uno o più degli impegni descritti

ZONA (SETTORE) 3 – BENESSERE DEGLI ANIMALI

I Tema principale - Benessere degli animali

CGO9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata – G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10).

Impegni:

- 1) corretta gestione dei recinti individuali e di gruppo, in relazione all'età ed al peso vivo degli animali allevati;
- 2) per la costruzione dei locali, recinti e attrezzature deve essere fatto uso di materiali non nocivi e gli stessi devono poter essere puliti e disinfettati;
- 3) gli animali devono essere tenuti al riparo da rischi causati da apparecchiature o circuiti elettrici;
- 4) le condizioni di allevamento devono mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas;
- 5) ogni impianto automatico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno (ventilazione artificiale, ecc.). Devono essere previsti sistemi di backup e di allarme per evitare lo stress dovuto a guasti degli impianti;
- 6) i vitelli non devono essere mantenuti al buio e devono essere assicurate normali condizioni di illuminazione;
- 7) i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà;
- 8) i vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte;
- 9) la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi;
- 10) i pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati;

- 11) ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere;
- 12) tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno;
- 13) a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande;
- 14) le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli;
- 15) ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Elementi di verifica:

Per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione infrazione:

Si genera violazione del presente criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma

CGO10 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata – G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L47).

Impegni:

- 1) Devono essere garantiti gli spazi minimi per ogni categoria di suino allevato previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;
- 2) Le pavimentazioni dei ricoveri devono essere conformi alle disposizioni previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;
- 3) L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006;
- 4) Tutela degli animali allevati dai rumori troppo intensi, costanti o improvvisi;
- 5) Luminosità dell'allevamento sufficiente e per un periodo di minimo 8 ore al giorno;
- 6) Costruzione dei locali di stabulazione dei suini atta agli animali
- 7) Accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione senza comprometterne la salute.
- 8) Pavimenti non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini;
- 9) Nutrizione almeno una volta al giorno. Tutti i suini allevati devono avere accesso al cibo;
- 10) Disponibilità di acqua fresca sufficiente per ogni suino a partire dalla seconda settimana di allevamento;
- 11) Divieto di tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea con alcune eccezioni.
- 12) Recinzioni e gestione degli animali in gruppo
- 13) Personale impiegato

Elementi di verifica:

Per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione:

Si genera violazione del presente criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma

CGO11 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Articolo 4

Impegni:

- Capacità professionale del personale addetto
- Registrazione dei trattamenti terapeutici effettuati agli animali
- Libertà di movimento degli animali
- Fabbricati e locali di stabulazione
- Animali custoditi al di fuori dei fabbricati
- Impianti automatici o meccanici
- Mangimi, acque e altre sostanze
- Mutilazioni e altre pratiche
- Procedimenti di allevamento

Elementi di verifica:

Per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione:

Si genera violazione del presente criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma

8.1 Allerta tempestiva e azioni correttive

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva nei confronti del beneficiario.

L'azione correttiva corrispondente, nei casi previsti, è descritta per ogni Criterio o Norma e per ogni impegno violato.

È l'autorità di controllo che stabilisce i termini per la realizzazione dell'azione correttiva, che non può essere posteriore alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stata rilevata l'inadempienza.

Nel caso in cui l'azienda realizzi l'azione correttiva corrispondente entro i termini fissati dall'autorità competente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39.3 del Regolamento (UE) 2014/640.

Nel caso in cui, nel corso di un controllo successivo (secondo controllo o follow-up) mirato a verificare la correzione dell'inadempienza di natura minore e realizzato nel corso della stessa campagna di controllo, si verifichi che l'azienda non abbia realizzato l'azione correttiva nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata commessa per negligenza e saranno applicate le percentuali previste in base ai parametri rilevati durante il primo controllo.

Nel caso in cui l'azienda subisca un nuovo controllo entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo e sia riscontrata una nuova infrazione (di qualsiasi entità) ad uno qualsiasi degli impegni del Criterio o Norma oggetto di allerta tempestiva, si applica retroattivamente una riduzione non inferiore all'1%, in relazione all'anno della prima constatazione durante l'applicazione del sistema di allerta tempestiva, a norma dell'articolo 39.1 del Regolamento (UE) 2014/640 e la nuova infrazione è considerata ripetuta.

8.2 Applicazione ripetuta dell'allerta tempestiva

Il beneficiario che abbia ricevuto un'allerta tempestiva per un Criterio o per una Norma potrà essere oggetto di nuova allerta tempestiva solo dopo che sia passato un triennio consecutivo compreso l'anno del controllo che ha determinato l'applicazione dell'allerta tempestiva.

8.3 Rilevazione della nuova inadempienza con correzione della prima

Può darsi il caso in cui, dopo l'assegnazione di un'allerta tempestiva per un Criterio o una Norma, un nuovo controllo, svolto entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, rilevi a carico di un beneficiario una nuova inadempienza, di qualsiasi entità, per il Criterio o la Norma oggetto di allerta tempestiva, ma sia riscontrata l'avvenuta esecuzione dell'azione correttiva impartita.

Alla nuova inadempienza sarà associata la riduzione calcolata, anche se avesse caratteristiche tali da poter essere considerata d'importanza minore, ma essa non sarà considerata ripetuta, né dovranno essere applicate riduzioni retroattive.

8.4 Impegni di ripristino

Per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze di importanza minore, l'azienda ha l'obbligo di ripristinare le condizioni di conformità entro tempi fissati.

Nel caso in cui, nel corso di un controllo successivo che avvenga entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, si verifichi che il beneficiario non abbia realizzato l'impegno di ripristino nei termini previsti, l'infrazione sarà considerata come ripetuta e saranno applicate le riduzioni per le infrazioni reiterate.

8.5. Inadempienze che causino contestazioni di reati penali

Viene stabilito che gli Organismi Pagatori applichino il livello intenzionale per le inadempienze che causino contestazioni di reati penali con responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

Tale applicazione avviene per tutti i casi portati a conoscenza dell'OP competente e l'effetto è immediato, senza cioè dover attendere il termine dell'iter procedurale relativo alla contestazione penale.

Nel caso in cui, a seguito di una comunicazione o presentazione di ricorso da parte del beneficiario a carico del quale sia stata applicata l'infrazione intenzionale, si stabilisca che l'iter procedurale sia terminato con l'annullamento del provvedimento penale, l'OP modificherà l'esito di conseguenza.

9. Procedura di controllo in azienda

9.1 Aspetti generali del controllo in azienda

La normativa in materia di condizionalità stabilisce l'obbligo, per gli agricoltori beneficiari di aiuti, di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), di mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

L'agricoltore ha l'obbligo di rispettare gli obblighi di condizionalità, riferiti alla propria situazione aziendale (indirizzo produttivo, situazione strutturale): il numero e la tipologia degli impegni differiscono caso per caso. Oggetto del controllo è l'attività agricola o zootecnica aziendale, i terreni agricoli, le strutture aziendali e gli allevamenti di animali da reddito.

Saranno quindi effettuati controlli oggettivi in contraddittorio presso le aziende. Tali controlli sono effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionatura su base nazionale, basato su analisi dei rischi ai sensi di quanto previsto dagli articoli 83 e 84 del Regolamento (UE) 2021/2116 e da quanto previsto dagli articoli 6 all'11 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1172.

I controlli consistono in un accertamento relativo agli obblighi aziendali di condizionalità il cui rispetto può essere controllato al momento dell'ispezione, tramite verifica in loco o visualizzazione della documentazione giustificativa presente in azienda (registri, fatture, ecc.), al fine di rilevare ogni eventuale infrazione.

Ogni controllo in loco è oggetto di una relazione di controllo: la relazione deve consentire di riesaminare in modo indipendente il dettaglio dei controlli effettuati. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti. La resistenza fornita del beneficiario o da altra persona ad effettuare il controllo in loco è causa del rigetto dell'intervento. Le domande di aiuto in questione sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'imprenditore o al suo rappresentante.

Una domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se datale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

9.2 Termini per l'effettuazione del controllo

Ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), ed ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2022/1173 ed ai sensi del Regolamento (UE) 809/2014 (abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023, il quale però si applica a quanto segue: sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità); i controlli vengono effettuati nel corso dell'anno civile in cui sono state presentate le domande di aiuto.

I controlli di condizionalità sulle domande PSR e DU dell'anno civile di riferimento dovranno essere effettuati entro le date di presentazione della DU e/o del PSR.

9.3 Personale incaricato del controllo

Salvo delega, i controlli sono effettuati dall'Ufficio competente AGEAC.

Sulla base del campione estratto, dovrà essere predisposto un piano dei controlli con l'individuazione dei tecnici che effettueranno il controllo nelle aziende ed il periodo nel quale prevedono di effettuare il controllo.

In relazione alle caratteristiche aziendali sono costituiti nuclei di controllori con competenze tecniche specifiche.

9.4 Costituzione del dossier di controllo

Prima di recarsi in azienda, il funzionario controllore accerta ogni aspetto relativo all'azienda che è possibile verificare attraverso l'interrogazione di banche dati (es. verifica fascicolo aziendale, domande di finanziamento, posizione geografica e particolari delimitazioni territoriali, ecc.).

Per ogni azienda da sottoporre a controllo, il funzionario controllore costituisce un dossier nel quale sarà inserita la documentazione preparatoria e i successivi atti relativi ai controlli (relazione di controllo, documentazione derivata dall'esame di banche dati, foto, altro).

Il dossier sarà suddiviso in documenti cartacei e documenti digitali; detti documenti, a conclusione del controllo, dovranno essere trasmessi ai Servizi di Autorizzazione pagamenti competenti per il successivo calcolo di eventuali riduzioni derivanti dal controllo.

L'esito della verifica è notificato all'azienda attraverso il rilascio della relazione di controllo.

Il calcolo dell'esito di ciascun controllo viene svolto dal Servizio di Autorizzazione pagamenti competente per regime di aiuto e viene successivamente comunicato all'azienda agricola interessata.

9.5 Predisposizione del materiale

Per l'esecuzione dell'attività di controllo sono disponibili i seguenti strumenti:

- elenco nominativo delle aziende oggetto di controllo;
- relazione di controllo precompilata con anagrafica dell'azienda e gli impegni individuati al momento della presentazione della domanda;
- piani colturali delle aziende oggetto di controllo;
- collegamenti con l'anagrafe delle aziende agricole per la verifica delle consistenze territoriali e visualizzazione del fascicolo aziendale;
- check list relative ai singoli vincoli di condizionalità;
- collegamento al GIS per l'eventuale acquisizione delle foto aree dei terreni da controllare, nonché per la verifica se detti terreni ricadono in aree ZVN, ZPS, SIC oppure verificare la presenza o meno di elementi da rispettare (alberi isolati, in filari, siepi ecc.);
- collegamento alla BDN per la verifica della presenza di allevamenti e acquisizione della consistenza zootecnica.

9.6 Preavviso

Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento esecutivo (UE) 809/2014, i controlli in loco possono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo.

Tuttavia, lo stesso regolamento ammette un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del

controllo. Tale preavviso non può eccedere le 48 ore.

Il preavviso può essere comunicato anche al CAA detentore del fascicolo di domanda del produttore per ottenere assistenza nelle verifiche amministrative e collaborare durante le operazioni di controllo pressol'azienda.

Le modalità di comunicazione della visita aziendale da parte dei funzionari di AGEAC saranno effettuate tramite PEC.

9.7 Metodologia di controllo

Di norma i controlli in loco condizionalità constano di due parti:

- la prima parte riguarda la verifica preliminare dell'applicabilità dei CGO e delle BCAA alle aziende agricole sulla base di quanto dichiarato nelle domande presentate e sottoscritte dal beneficiario;
- la seconda riguarda la verifica riscontro in azienda del rispetto dei Criteri/Norme applicabili.

Durante la visita saranno compilate apposite check list relative ai singoli vincoli di condizionalità.

Ogni check list illustra nel dettaglio gli elementi di verifica, se rispettati o no. Nei casi di non conformità, occorrerà valutare se l'infrazione è commessa con intenzionalità. Riguardo la quantificazione delle infrazioni in termini di portata, gravità e durata, nel caso di infrazioni imputabili a negligenza, queste saranno valutate sulla base delle risultanze dei controlli eseguiti.

9.8 Esecuzione del controllo

Il controllo, a meno di fondati dubbi sulla possibilità di situazioni illegali o presunte frodi, deve essere eseguito durante il giorno in orari compatibili con la possibile presenza del beneficiario.

Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale in contraddittorio. All'incontro presenzieranno il produttore o un suo incaricato, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Nella relazione di controllo devono essere riportate le date di inizio e fine controllo. In particolare, si precisa, che qualora non sia possibile concludere il controllo entro lo stesso giorno di inizio controllo, viene rilasciata in azienda una Relazione di Ispezione, nella quale si riporteranno gli elementi controllati, i materiali acquisiti e ogni altro elemento utile al controllore per la definizione degli esiti.

Al riguardo, si precisa che la relazione di controllo deve essere ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate.

L'incaricato al controllo dovrà innanzitutto compilare la scheda di rilevazione delle caratteristiche aziendali nella relazione di controllo, dove vengono riportate le caratteristiche aziendali che permettono una chiara definizione degli impegni sottoscritti e di conseguenza applicabili all'azienda agricola. La scheda dovrà inoltre indicare precisamente quali vincoli sono applicabili all'azienda oggetto di controllo e le informazioni relative agli esiti dei controlli effettivamente svolti. Queste informazioni saranno riportate nella check list, alle voci: 'applicabile, infrazione, intenzionalità, azione correttiva o intervento diripristino.

La documentazione utilizzata (stampe BDN, registri di stalla, registri trattamenti, foto, fatture di acquisto, ecc.) per lo svolgimento del controllo deve essere allegata in copia alla relazione di controllo, allo scopo di consentire la "ripercorribilità" dello stesso in occasioni di AUDIT dei Servizi della Commissione Europea.

La visita si concluderà con la consegna all'azienda di copia della Relazione di Controllo, firmata dalle

parti, o della Relazione di Ispezione qualora non sia possibile ultimare il controllo nella stessa giornata. In tal caso, all'agricoltore viene notificato entro tre mesi dalla data del controllo in loco la Relazione di Controllo. Le check list non vengono lasciate in azienda.

Ogni check list di controllo riporta tutti gli elementi di verifica che l'azienda deve rispettare e il cui esito va riportato nell'apposito spazio.

Nel caso in cui, all'atto del controllo si rilevi un'infrazione che dia luogo a sanzione di condizionalità, l'agricoltore ha la possibilità di eseguire un intervento di ripristino o una azione correttiva, se prevista per lo specifico impegno.

In caso di infrazione verrà quantificato il valore dei parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata), come da articolo 85 del Regolamento 2021/2016.

In check list sono anche indicate:

- le condizioni per le quali si prefigurano le inadempienze di importanza minore, per le quali si attiva il sistema di allerta tempestiva e sono previste le azioni correttive;
- le azioni correttive e gli impegni di ripristino, che l'agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti delle infrazioni commesse, ove possibile;
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata.

Come dal regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), ed ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2022/1173, ed ai sensi del Regolamento (UE) 809/2014 (abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023, il quale però si applica a quanto segue: sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità), nel caso in cui un impegno sia comune ad un Criterio e ad una Norma, un'inadempienza a questo criterio è considerata una sola volta ed al fine del calcolo della corrispondente riduzione è considerata all'interno del settore di condizionalità del criterio.

Per quanto concerne la tematica inerente all'Allerta tempestiva e alle azioni correttive si rimanda al paragrafo 8.1 del Presente Manuale.

9.9 Esito del controllo

Al termine di tutti i controlli, l'AGEAC inserirà nel sistema informativo le risultanze di tutti i controlli svolti nei diversi ambiti di condizionalità, valuterà l'applicazione di eventuali infrazioni dovute a negligenza, reiterazione o intenzionalità e notificherà all'azienda agricola il tipo di infrazione riscontrata e la percentuale di decurtazione da applicare agli aiuti spettanti.

La relazione di controllo, le check list e tutta la documentazione allegata, deve essere conservata, nell'apposito dossier.

I dossier di controllo sono archiviati presso l'area autorizzazione pagamenti dell'AGEAC e possono essere oggetto di verifica da parte di Agea Coordinamento, dei competenti Servizi della Commissione Europea e del Ministero e dell'area controllo interno dell'AGEAC.

10. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Le conseguenze delle inadempienze sono indicate ai sensi dell'art. 3 del Decreto MASAF del 9 marzo 2023 n. 0147385, recante "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*". Infatti, il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri ed alle Norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nel:

- Regolamento (UE) 2021/2115, che al capo II disciplina la condizionalità in particolare negli articoli 12 e 13;
- Regolamento (UE) 2021/2116, che al capo IV disciplina il sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità con particolare attenzione agli articoli 84-85-86 relativi alle sanzioni;
- Regolamento (UE) 2022/1172, che al capo III disciplina l'applicazione e il calcolo di sanzioni amministrative per la condizionalità.

In funzione della natura delle infrazioni, esse si dividono in:

- non intenzionali;
- intenzionali.

Tra le infrazioni non intenzionali si distinguono:

- le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti (articolo 85(3) del regolamento (UE) 2021/2116) per le quali non viene assegnata alcuna riduzione;
- non gravi (articolo 9(1) del regolamento (UE) 2022/1172)
- le infrazioni gravi o che causino un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172).

In relazione al tempo in cui sono rilevate, un'infrazione non intenzionale può essere considerata reiterata (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116), se concorrono le seguenti condizioni:

- sia stata accertata più di una volta per lo stesso requisito o la stessa norma nell'arco di tre anni civili consecutivi;
- il beneficiario sia stato informato della precedente inosservanza accertata e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.

La Regolamentazione europea relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza oppure intenzionalmente, con o senza reiterazione (articolo 85 del regolamento (UE) n. 2021/2116, che abroga il Regolamento (UE) N. 1306/2013, articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddivisa in due parti, coerentemente con questa impostazione.

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti elencati all'articolo 85 del regolamento (UE) n. 2021/2116, che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o che

presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Al beneficiario che non rispetti le regole di condizionalità stabilite PSP è applicata una sanzione amministrativa. Ai sensi dell'articolo 84 e 85 del Regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni amministrative si applicano mediante riduzione od esclusione dell'importo totale dei pagamenti, concessi o da concedere al beneficiario interessato, in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.

L'importo delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata tale inosservanza.

Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno della constatazione. Le riduzioni ed esclusioni sono applicate al beneficiario del sostegno, vincolato dagli obblighi di condizionalità.

Le sanzioni amministrative si applicano esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile ad atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte: a) l'inosservanza è connessa all'attività agricola del beneficiario; b) l'inosservanza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 o altre superfici gestite dal beneficiario anche se situate al di fuori del territorio della Regionale.

Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa non si applica se non è richiesto alcun sostegno per la zona interessata conformemente agli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento (UE) 2021/2116, si prevede che non sia inflitta alcuna sanzione amministrativa se:

- l'inosservanza è dovuta a forza maggiore o circostanze eccezionali (per esempio nei casi di condizioni climatiche anomale e presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti) ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116;
- l'inadempimento è dovuto ad un ordine di una pubblica autorità.

Le sanzioni amministrative sono calcolate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive. Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata.

Le non conformità sono considerate "*accertate*" se sono rilevate a seguito di qualsiasi tipo di controllo effettuato in conformità al Regolamento (UE) 2021/2116 o dopo essere state portate all'attenzione dell'Organismo Pagatore

Il Regolamento (UE) 2022/1172, artt. 9 e 10, definisce in dettaglio la distinzione tra inosservanza:

- non intenzionale: la percentuale di riduzione può scendere fino all'1%, aumentare fino al 10% nel caso di gravi conseguenze per la salute pubblica e degli animali, aumentare fino al 10% nel caso ripetizione per tre anni civili
- intenzionale: la percentuale di riduzione è fissata al 15%, aumentabile fino al 100% valutando gravità, portata e durata dell'inosservanza

L'articolo 11 invece disciplina il calcolo per le inosservanze che si verificano nello stesso anno civile, distinguendo le varie casistiche legate a intenzionalità e ricorrenza.

L'attuale decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite dal piano strategico PAC.

L'applicazione di una sanzione amministrativa comporta una riduzione del premio previsto al beneficiario. Il calcolo della sanzione si basa sulla portata, gravità e persistenza dell'inosservanza. L'applicazione delle sanzioni previste, sono di competenza dell'organismo pagatore e vengono calcolate

sulla base dell'importo totale dei pagamenti concessi al beneficiario.

Le riduzioni vengono applicate in relazione ai seguenti interventi:

- a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità
- b) sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità
- c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
- d) regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali
- e) misure di sostegno accoppiato al reddito
- f) interventi basati sulle superfici e sugli animali

Come definito dall'art 3, in funzione della gravità dell'infrazione, la riduzione è pari all' 1 per cento, 3 per cento, 5 per cento. La percentuale di riduzione è pari al 10 per cento nel caso in cui l'infrazione si ripeta nel giro di tre anni consecutivi o persista per più di un anno. Nel caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15 per cento. Qualora gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti, a norma del Titolo III, capo II o degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, dopo la contestazione, da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, di una infrazione per violazione di una norma nazionale di attuazione di quanto disposto nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115, adempiano, nei tempi indicati dalle suddette autorità, a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione di cui al comma 2 sono ridotte, rispettivamente, del 100 per cento, 50 per cento e 25 per cento. In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta. L'art 5 prevede una riduzione pari all'1 per cento, per ciascun giorno di ritardo della presentazione della domanda oltre la data di scadenza fissata mediante una circolare dall'organismo pagatore. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni, la domanda risulta irricevibile. Ulteriori riduzioni vengono calcolate nel caso in cui si riscontri una differenza fra la superficie dichiarata rispetto alla superficie accertata. In tal caso si applica una riduzione percentuale in funzione della differenza accertata.

Secondo quanto descritto all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti, a norma del Titolo III, capo II o degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione europea o delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definite conformemente all'articolo 13 e all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

La circolare Agea coordinamento n. 0064177 del 30 agosto 2023, definisce il meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni a seguito del riscontro di violazioni delle norme relative alla condizionalità rafforzata. In funzione della natura dell'infrazione e della gravità, viene stabilita la percentuale di riduzione dei pagamenti a carico dei beneficiari. Di seguito si riporta sinteticamente le procedure dettagliate all'interno della circolare Agea per il calcolo delle percentuali di riduzione dei pagamenti a carico dei beneficiari in conseguenza delle singole tipologie di infrazione e in presenza di combinazioni di infrazioni di diversa natura:

1. Riduzioni per infrazioni NON INTENZIONALI:

- Infrazioni non intenzionali non gravi: Solitamente, queste infrazioni hanno una riduzione del 3%. I parametri di condizionalità violati vengono valutati per ottenere un punteggio medio, determinando la percentuale di riduzione.
- Infrazioni multiple non gravi: La somma delle riduzioni è limitata al 5%. Nel caso in cui la somma superi il 5%, la riduzione è stabilita al 5%.
- Infrazioni non intenzionali gravi: Possono portare a una riduzione fino al 10%. La valutazione della gravità si basa su definizioni specifiche per ciascun requisito.

2. Riduzioni per infrazioni REITERATE:

La prima ripetizione comporta una riduzione del 10%. Tuttavia, se ci sono più violazioni ripetute, il tetto massimo è del 20%.

3. Riduzioni per infrazioni INTENZIONALI:

Queste violazioni hanno una riduzione fissa del 15%. Ma, se le infrazioni sono gravi e/o si ripetono, la percentuale può salire fino al 100%.

4. Calcolo della percentuale applicabile in caso di presenza di INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA:

Il calcolo tiene conto di tutte le categorie di infrazioni. Per ogni combinazione possibile della presenza di più infrazioni di diversa natura, si seguirà la procedura qui descritta (articolo 11(5) del regolamento (UE) 2022/1172):

- Si calcolano le percentuali applicabili per ogni singola categoria, secondo quanto già stabilito;
- Per ogni categoria, si verificano le condizioni di applicabilità dei tetti, ove previsti;
- Una volta applicati i tetti per singola categoria, le percentuali ottenute si sommano;
- La percentuale risultante non può in ogni caso superare il 100% degli aiuti richiesti.

In sintesi, le direttive delineano un processo dettagliato per calcolare le riduzioni degli aiuti, considerando vari fattori come la natura delle infrazioni, la loro gravità e la loro ripetizione. Limiti massimi sono imposti per evitare che le riduzioni superino determinati livelli, garantendo una gestione equa e proporzionata delle sanzioni.

11. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità

La presente procedura stabilisce le modalità di gestione delle segnalazioni spontanee da parte delle Autorità di controllo competenti, intese come tutte quelle comunicazioni inerenti comportamenti non conformi ai requisiti di condizionalità, rilevate durante i controlli condotti da Enti specializzati.

- autorità di controllo competente: ACC – Ente competente per le attività di controllo;
- ente specializzato: ES – Ente competente per la verifica dell'applicazione della normativa nazionale o locale, relativa ad una o più requisiti di condizionalità;
- segnalazione: Ogni comunicazione relativa al comportamento non conforme alla normativa nazionale o locale, proveniente da un Ente specializzato.

In relazione ai tre tipi di segnalazione illustrati, i comportamenti da seguire sono i seguenti:

- presa in carico della segnalazione come elemento dell'analisi di rischio per la selezione del campione per l'anno seguente;
- integrazione dell'azienda coinvolta dalla segnalazione nel campione di condizionalità dell'anno (compatibilmente con i tempi della segnalazione) ed esecuzione di un controllo aggiuntivo;
- calcolo dell'esito aziendale di condizionalità in relazione alla non conformità evidenziata nella segnalazione ed assegnazione diretta delle riduzioni dei pagamenti.

L'applicazione della procedura si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione da parte di ogni ACC, a livello del territorio di competenza, degli Enti specializzati responsabili di ogni elemento normativo relativo agli ambiti di condizionalità;
- ricezione delle segnalazioni provenienti dagli Enti specializzati individuati;
- predisposizione di una procedura di protocollazione interna delle segnalazioni;
- applicazione del sistema di valutazione delle segnalazioni;
- attribuzione della segnalazione ai tre casi previsti;
- gestione delle conseguenze della segnalazione;
- rendiconto annuale delle segnalazioni ricevute e delle procedure adottate.

12. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP

Qualora la domanda oggetto di controllo investisse la competenza territoriale di più Organismi Pagatori, le verifiche in loco dei CGO, dei requisiti minimi aggiuntivi e le eventuali BCAA da controllare, verranno svolte dall'O.P. competente per territorio, individuato in base al centro aziendale, impianti o strutture. Pertanto, in caso di unità produttive ricadenti al di fuori della Regione Campania, l'AGEAC conspecifica convenzione formalizzerà la richiesta di effettuazione dei controlli in loco provvedendo all'invio delle domande da controllare all'Organismo Pagatore competente per territorio, che eseguirà i controlli in nome e per conto dell'AGEAC, in regime di totale e reciproca assistenza. Al contempo, l'AGEAC riceverà dagli altri Organismi Pagatori l'elenco delle aziende da sottoporre al controllo CGO e requisiti minimi di competenza.

OPA: OP competente dal punto di vista amministrativo

OPT: OP competente per territorio

UTE: Unità Tecnico Economica: per UTE si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio – identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente – ed avente una propria autonomia produttiva.